

Correttivo al Codice dei contratti: le principali novità per la scuola

Il D.lgs. n. 209/2024, entrato in vigore 31 dicembre 2024, ha apportato significative modifiche al D.lgs. n. 36/2023 (Codice degli Appalti).

Commentiamo di seguito le principali novità che possono essere di interesse per le scuole.

Requisiti per le concessioni

Il nuovo art. 5, c. 5 dell'Allegato II.4 stabilisce: *"Ai fini della progettazione e dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di importo a base di gara pari o superiore a 140 mila euro, gli enti concedenti devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi"* (art. 88 D.lgs. n. 209/2024 che modifica l'art. 5, c. 5 dell'Allegato II.4 del D.lgs. n. 36/2003).

Il passaggio è di notevole interesse per le scuole, infatti **per le concessioni di importo inferiore a 140.000 euro non è più richiesta la qualificazione come stazione appaltante**. Ricordiamo che, per l'affidamento delle concessioni, non è mai possibile la procedura di affidamento diretto ma occorre procedere a gara, ai sensi dell'art. 182 del Codice, ovvero, per le concessioni di importo inferiore alla soglia europea (uniche affidabili da parte delle scuole), a procedura negoziata senza pubblicazione di bando, previa consultazione ove esistenti di almeno dieci operatori economici, in questo caso a norma dell'art. 187.

Rafforzamento del principio di rotazione

La stazione appaltante deve motivare la deroga al principio di rotazione negli affidamenti sottosoglia, specificando che questa deve avere riguardo sia alla struttura del mercato che alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto da parte dell'esecutore nonché della qualità della prestazione resa (art. 17 D.lgs. n. 209/2024 che modifica l'art. 49 D.lgs. n. 36/2023). In pratica, se una istituzione scolastica intende riaffidare un servizio o una fornitura allo stesso operatore economico, dovrà giustificare tale scelta con motivazioni oggettive e verificabili. Le deroghe possono essere concesse solo se si dimostrano **tutte** le seguenti condizioni:

- *Il mercato non offre valide alternative per il servizio richiesto*
- *Il precedente fornitore ha eseguito il contratto con alta qualità e affidabilità*
- *Un nuovo affidamento al medesimo operatore risponde a esigenze specifiche dell'istituto*

Ad esempio, se una istituzione scolastica ha acquistato direttamente materiale informatico da un operatore e intende confermarlo, dovrà documentare che la fornitura è stata impeccabile, che non ci sono altre aziende disponibili che offrono il medesimo prodotto e che l'affidamento allo stesso operatore risponde a esigenze specifiche dell'istituto.

Riduzione dello stand still

Le nuove disposizioni prevedono la riduzione dello *stand still* da 35 a 32 giorni. Lo *stand still* continua comunque a non applicarsi ai contratti sottosoglia (art. 6 D.lgs. n. 209/2024 che modifica l'art. 18 D.lgs. n. 36/2003).

Ricordiamo che lo *stand still* nella procedura di un appalto pubblico è il **periodo di sospensione** tra l'aggiudicazione dell'appalto e la stipula del contratto. Questo periodo serve a garantire la trasparenza e la tutela dei concorrenti, permettendo loro di proporre eventuali ricorsi prima che il contratto diventi definitivo. Per le istituzioni scolastiche, tale disposizione interessa, di fatto, solo per le procedure di affidamento sopra soglia effettuate, grazie alla deroga concessa dall'ANAC fino al 31 maggio 2025, per i viaggi di istruzione.

Procedure negoziate senza bando oltre la soglia per l'affidamento diretto e fino alla soglia europea

Vige l'obbligo di pubblicazione sul proprio sito di avviso di avvio di consultazione (art. 18 D.lgs. n. 209/2024 che modifica l'art. 50 inserendo il c. 2-bis D.lgs. n. 36/2003). Tale modifica è di interesse, per le istituzioni scolastiche, **solo per acquisiti di beni e servizi di importo compreso fra la soglia dell'affidamento diretto**

(140 mila euro) e la soglia europea (143 mila euro), possibili peraltro solo per le procedure di affidamento di viaggi di istruzione in deroga. Riteniamo che la norma sia applicabile anche alle procedure di affidamento delle concessioni a norma dell'art. 187 del Codice.

Indicazione del CCNL applicabile

Le stazioni appaltanti, incluse le istituzioni scolastiche, dovranno indicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicabile non solo nei bandi e negli inviti, ma anche nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre, inclusi gli affidamenti diretti (art. 2 del D.lgs. n. 209/2024 che modifica l'art. 11 D.lgs. n. 36/2003).

Viene, in altri termini, ampliato l'obbligo di specificare il CCNL in più fasi della procedura. Prima di questo decreto, l'indicazione del CCNL applicabile era obbligatoria nei bandi di gara e negli inviti rivolti ai partecipanti alla selezione. Con la nuova norma, il CCNL dovrà essere riportato anche **nei documenti iniziali di gara** (ad esempio determinazioni a contrarre) e **nella decisione di contrarre** (ovvero l'atto con cui la scuola decide di procedere all'affidamento). Questo **vale anche per gli affidamenti diretti**, ovvero quando la scuola assegna un incarico senza una gara formale ma con selezione diretta del fornitore o prestatore di servizi.